#TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

LE CONSEGUENZE PSICO-EMOTIVE DELLA VIOLENZA
SULLE VITTIME DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO

TORINO LC ALFIERI 13 dicembre 2017

Franco Calcagno

Breve presentazione


LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

(GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2017

La tutela dei minori è l'unico diritto superiore a quelli di cronaca, satira e libera espressione.



DEFINIZIONE:

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Diffusione di contenuti on-line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo intenzionale di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare».

.... alcune parole/azioni chiave della legge....

RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI

Agevolare la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete da parte dei gestori.

SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY

Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, entro **24 ore**, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede alla rimozione entro **48 ore**.

AMMONIMENTO – art.7

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, il questore convoca il minore, assieme a un genitore, per ammonirlo. Un provvedimento studiato nella logica di educare e responsabilizzare i giovani che anche solo inconsapevolmente si rendono attori di comportamenti penalmente perseguibili.

EDUCAZIONE CONTINUA

L'educazione all'uso consapevole e positivo della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola.

NOMINA DI UN REFERENTE PER OGNI SCUOLA -art. 4 Comma 3

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTE-GNO E RECUPERO - Art. 5

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, *il dirigente* scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Comma 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Quindi Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei **Regolamenti di Istituto** e nei **Patti di Corresponsabilità** ...

Inoltre Secondo la stessa logica della L. 71/2017 occorre che presso ciascuna istituzione scolastica individui e nomini un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di *raccogliere e diffondere le* buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto



Tutto questo all'interno del...

Il Piano nazionale per l'educazione al rispetto

http://www.noisiamopari.it http://www.generazioniconnesse.it

Il piano nazionale per l'educazione al rispetto

- Il portale noisiamopari.It
- Linee guida nazionali (art. I comma 16 1.107/2015)
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- Promozione dell'educazione al rispetto nelle scuole
- Lotto al discorso d'odio
- Calendario delle religioni
- Formazione docenti
- Distribuzione della costituzione nelle scuole
- Osservatori nazionali
- Verso un nuovo patto di corresponsabilitàeducativa

BUONLAVORO